

Comune di Maggiora
Provincia di Novara

Verbale n. 12 del 27/09/2025

**CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE
PERSONALE DIPENDENTE (NON DIRIGENTE) PER L'ANNO 2025**

Il sottoscritto Revisore Unico dei Conti, Dott. BERIONNI Marco, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 08/02/2024, chiamato ad esprimere il proprio parere, ha esaminato la **Determinazione di Area Amministrativa n. 41 del 22/08/2025**, ricevuta a mezzo PEC, protocollo d'invio n. 3783 del 01/09/2025, avente ad oggetto "COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2025", corredata del documento di pre-intesa, siglato dalle parti sociali in data 21/08/2025, e di apposita **Relazione tecnico-finanziaria**, pervenuti allo scrivente a mezzo della predetta PEC.

Pertanto, viste le seguenti disposizioni normative:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- il D.Lgs. n. 75/2017 ed in particolare l'art. 23;
- il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40-bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

Io scrivente Revisore Unico dei Conti raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2025, unitamente alle altre spese di personale, non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

e presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2025 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Revisore Unico dei Conti



(Dott. Berionni Marco)

Comune di Maggiora Provincia di Novara

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente (non dirigente) anno 2025

Il sottoscritto **Revisore Unico dei Conti**, Dott. BERIONNI Marco, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 08/02/2024, chiamato ad esprimere il proprio parere su quanto in oggetto,

premesse che

- l'ente locale ha trasmesso la Determinazione di Area Amministrativa n. 41 del 22/08/2025, a mezzo PEC, protocollo d'invio n. 3783 del 01/09/2025, avente ad oggetto "COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE 2025", corredata del documento di pre-intesa, siglato dalle parti sociali in data 21/08/2025, e di apposita Relazione tecnico-finanziaria, afferente detta costituzione, pervenuti allo scrivente a mezzo della predetta PEC.
- il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone di "parte stabile" e di "parte variabile" e non comprende il fondo per le Posizioni Organizzative,

preso atto

delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- (DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI) Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del***

presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;***
- L'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Visti:

- la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 24/07/2025, trasmessa a mezzo e-mail, non protocollata

del 02/09/2025, avente ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025";

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 (TUEL) dai responsabili dei vari Servizi (Area Finanziaria e del Personale) (cfr. succitata delibera di Giunta Comunale n. 50 del 24/07/2025);
- che si è statuito che non vi sono quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi, in sede di contrattazione decentrata;
- che la quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzata nell'anno precedente, destinata ad incrementare il fondo in esame, in questa sede, non è stata oggetto di specifica contrattazione, cionondimeno è computata nel fondo risorse decentrate per l'anno 2025 per un importo pari ad Eur 795,29 (cfr. deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 24/07/2025, nonché il verbale di pre-intesa sottoscritto dalle parti, il quale riporta al suo interno gli importi del fondo risultanti dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 38 del 12/08/2025, con indicata la quota di straordinario).

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2;

Esaminata la summenzionata relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa all'esercizio finanziario 2025, redatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Franzini Annalisa;

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con Determinazione n. 41 del 22/08/2025, a firma della Dott.ssa FRANZINI Annalisa, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, così come schematizzato all'interno del prospetto allegato al presente documento (ALLEGATO 1).

Verificato che il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente (non dirigente) per l'esercizio finanziario 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016 (ALLEGATO 2);
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante per il personale relativa all'anno 2025 è stata prevista nel bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/12/2024, in misura pari ad Eur 8.000,00 (cfr. capitolo di bilancio 780/181/99), composta dalle seguenti voci di previsione:
 - progressione orizzontale nell'area operatori esperti pari ad Eur 1.600,00;
 - compensi per indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 16/11/2022 (già art. 70, comma 1 quinquies) fino ad un massimo di Eur 4.500,00 complessivi (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi);
 - compenso per indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 84-bis del CCNL 16/11/2022 (già art. 68, comma 2, lett. c) fino ad un massimo di Eur 1.620,00 (i.e. disagio derivante dall'attività di guida dello scuolabus);
 - corresponsione compenso per il subentro delle liste elettorali nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente per Eur 500,00;
 - non sono previsti compensi per indennità di funzione di cui all'art. 97 del CCNL

16/11/2022 (già art. 56 sexies);

- la voce "produttività/performance contrattata nell'anno" è stata prevista per un importo complessivo massimo pari ad Eur 3.992,50, la quale non è stata oggetto di contrattazione ad hoc, bensì è stata calcolata per differenza rispetto alle indennità erogate a consuntivo (cfr. verbale di pre-intesa e RSF). Si dà atto, inoltre, di quanto asserito all'interno della Relazione della Responsabile del Servizio Finanziario, ossia che tale previsione, successivamente alla autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione del contratto, sarà fatta oggetto di apposita variazione di bilancio finalizzata ad incrementare lo stanziamento di bilancio del predetto importo di Eur 3.992,50, come concordato con il documento di pre-intesa siglato dalle parti sociali in data 21/08/2025;
- sebbene l'art. 14, c. 1-bis, D.L. n. 25/2025, convertito dalla L. 69/2025, preveda che a decorrere dall'anno 2025, le città metropolitane, le province e i comuni, possono incrementare, in deroga al limite dell'art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017, il Fondo risorse decentrate fino al 48% delle somme destinate alla parte stabile, l'ente locale ha ritenuto opportuno non avvalersi di tale facoltà, atteso che, all'interno della succitata Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 38 del 12/08/2025, è detto, testualmente, quanto segue: "Dato atto che nell'assestamento generale del bilancio 2025 non è stato stanziato alcun importo per l'aumento del fondo 2025 e la Giunta comunale, nel sopra richiamato atto di indirizzo (Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 24/07/2025), non ha dato indicazioni affinché si procedesse, in fase di contrattazione integrativa, alla definizione degli istituti cui destinare le risorse aggiuntive".

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40-bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente,

nel pieno rispetto del quadro normativo sopra richiamato, **Io scrivente Revisore Unico dei Conti**

certifica

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente (non dirigente) per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e contrattuali, nonché dei vincoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2025, ed esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Il presente parere viene trasmesso, a mezzo PEC, in data odierna, all'ente locale per i conseguenti adempimenti di propria spettanza.

Il Revisore Unico dei Conti



(Dott. Berionni Marco)

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025	
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	24.236,28
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	429,13
Totale incrementi stabili (a)	429,13
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	531,66
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	582,40
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 - Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	591,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	878,00
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 - Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	832,66
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	3.416,22
DECURTAZIONI - a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	429,13
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	24.236,28
I - TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	27.652,50
RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	1.000,00
Art. 17 comma 6 - art. 79 comma 6 - riduzione risorse retribuzione di posizione E.Q. (solo anno 2025)	
Decurtazioni risorse variabili sottoposte al limite	
Totale decurtazioni parte variabile sottoposte al limite	
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - (incentivi funzioni tecniche, compensi ISTAT per rilevazioni censuarie, compenso avvio Stato Civile digitale)	5.500,00
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 - Risparmi Fondo Stabile Anno Precedente (straordinari - art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018)	795,29
Art. 79 c. 3 - Incremento 0,22% monte salari 2018	427,71
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	6.723,00
II - TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	7.723,00
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	35.375,50

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	24.236,28
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	429,13
Totale incrementi stabili (a)	429,13
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	531,66
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	582,40
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 – Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	591,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	878,00
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 – Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	832,66
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	3.416,22
DECURTAZIONI – a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	429,13
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	24.236,28
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	27.652,50
RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	1.000,00
Art. 17 comma 6 - art. 79 comma 6 - riduzione risorse retribuzione di posizione E.Q. (solo anno 2025)	
Decurtazioni risorse variabili sottoposte al limite	
Totale decurtazioni parte variabile sottoposte al limite	
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - (Incentivi funzioni tecniche, compensi ISTAT per rilevazioni censuarie, compenso avvio Stato Civile digitale)	5.500,00
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 - Risparmi Fondo Stabile Anno Precedente (straordinari - art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21.5.2018)	795,29
Art. 79 c. 3 - Incremento 0,22% monte salari 2018	427,71
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	6.723,00
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	7.723,00
III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	35.375,50
DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 - (h)	0,00
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	25.236,28
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+b+e)	35.375,50
FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	925,00
TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	24.236,28
Indennità di Posizione e risultato PO	26.250,00
Fondo Straordinario 2016	925,00
Trattamento accessorio SEGRETARIO COMUNALE/GENERALE 2016	7.608,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	59.019,28
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2025	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	24.236,28
Risorse variabili soggette al limite	1.000,00
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente	25.250,00
Fondo Straordinario anno corrente	925,00
Trattamento accessorio SEGRETARIO COMUNALE/GENERALE anno corrente	5.328,00
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	56.739,28
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO	Ok